

# Città di Piedimonte Matese



## **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE COMUNALI**

**Approvato con Delibera di Consiglio Comunale N° 13 del 30/03/2018**

## **INDICE**

### **GESTIONE ED USO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

Art. 1 Finalità

Art. 2 Oggetto

Art. 3 Definizioni

Art. 4 Forme di gestione, accesso e uso degli impianti sportivi

Art. 5 Tipologie di affidamento a terzi

Art. 6 Soggetti assegnatari in uso

Art. 7 Durata delle assegnazione in uso – Procedura di rilascio

Art. 8 Sospensione, decadenza e revoca delle assegnazioni in uso

Art. 9 Concessione in gestione degli Impianti sportivi

Art. 10 Rapporto concessorio - Contenuto specifico delle convenzioni

Art. 11 Soggetti affidatari

Art. 12 Scelta dell'affidatario

Art. 13 Durata della concessione e obblighi del concessionario

Art. 14 Norme generali sulla manutenzione

Art. 15 Divieto di sub concessione

Art. 16 Norme generali sulla vigilanza

Art. 17 Sanzioni, risoluzione e revoca delle concessioni

Art. 18 Tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali

Art. 19 Modalità per il rilascio delle assegnazioni in uso delle palestre scolastiche

Art. 20 Rinvii

Art. 21 Norme transitorie e finali

ALLEGATO A

NORME SULLA MANUTENZIONE

ALLEGATO B

NORME D'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

APPENDICE NORMATIVA

## **Art. 1 Finalità**

1. Il Comune ha tra le sue finalità la promozione dello sport e dei suoi valori, quale strumento diffuso di forte socializzazione ed accrescimento della qualità della vita, elemento fondamentale per la salute e l'educazione dell'individuo, fattore di inclusione sociale e di pari opportunità.
2. Il Comune promuove l'attività fisico-motoria e la pratica sportiva quali momenti formativi ed occasioni di incontro e di espressione della persona, assicurando l'accesso agli impianti comunali e collabora con le associazioni, le società sportive e gli istituti scolastici per garantire l'educazione motoria in ogni fascia d'età.
3. Ai sensi dell'articolo 90, comma 24, Legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività, è aperto a tutti i cittadini ed è garantito, sulla base del presente Regolamento, a tutte le società ed associazioni sportive.
5. Il Comune, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L.R. 25.11.2013, n.18:
  - a) elabora il piano annuale comunale per lo sviluppo delle attività motorie e sportive per la migliore utilizzazione delle strutture esistenti nel territorio comunale, tenuto conto delle linee di indirizzo per l'adozione dei piani annuali provinciali e comunali stabiliti dal piano triennale regionale;
  - b) adotta iniziative per sostenere la pratica delle attività motorie e sportive;
  - c) favorisce la realizzazione di impianti privati di interesse comunale e l'utilizzo degli spazi urbani per fini sportivi;
  - d) vigila sulla regolare gestione degli impianti sportivi, nonché sull'attuazione dell' articolo 6, comma 14-bis della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 (Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del Servizio sanitario regionale);
  - e) elabora e realizza i progetti riguardanti l'impiantistica sportiva in coerenza con il piano triennale regionale, provinciale e le linee operative annuali;
  - f) collabora alla predisposizione dei programmi provinciali per l'impiantistica sportiva, di concerto con la provincia e sentito il SIS Campania;
  - g) promuove le forme di collaborazione con le istituzioni pubbliche e con le istituzioni scolastiche;
  - h) sostiene la realizzazione di eventi sportivi, facilitando la concessione dei permessi necessari ed offrendo la collaborazione anche ad associazioni amatoriali esistenti nel territorio comunale.

## **Art. 2 Oggetto**

1. Il presente regolamento, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia, ha per oggetto la disciplina delle modalità di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale.
2. Alla data di approvazione del presente Regolamento i predetti impianti sono così distinti:
  - Stadio comunale "Pasqualino Ferrante" sito in Sepicciano;
  - Piscina Comunale
  - Palazzetto dello sport;
  - Palestra Salesiani
  - Palestra scuola media G. Vitale
  - Palestra scuola G. D'amore
  - Campo polivalente località Pioppetelli;
  - Campo Polivalente scuola P. Umberto;
  - Campo calcetto retrostante Villa Comunale;
  - Impianti sportivi complesso struttura Salesiani (campo tennis, campi bocce, campo polivamente adiacente campo da tennis, campo da calcio).
3. Gli impianti sportivi comunali e le attrezzature in essi esistenti, sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria, ricreativa e sociale, conformemente alle scelte organizzatorie effettuate dall'ente.

4. Il Comune nel perseguire gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mette gli impianti sportivi comunali a disposizione delle scuole e dei soggetti che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.

5. Particolare rilievo è dato a forme di promozione delle attività motorie e sportive nelle scuole, quali: manifestazioni, corsi di avviamento, giochi sportivi studenteschi, tornei, ecc.

### **Art. 3 Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento s'intende:

a. per Comune il Comune di Piedimonte Matese;

b. per impianto sportivo, il luogo opportunamente conformato ed attrezzato per lo svolgimento dell'attività sportiva in condizione di igiene e sicurezza per tutti gli utenti (atleti, personale addetto, spettatori, ecc.). L'impianto è composto dalle seguenti parti funzionali:

- Spazi per attività sportiva (campi, piste, percorsi, sale ecc.); Servizi di supporto (spogliatoi ed annessi, pronto soccorso, deposito attrezzi, ecc.); Impianti tecnici (idrosanitario, riscaldamento, ventilazione, elettrico, illuminazione, ecc.); eventuali spazi per il pubblico (posti spettatori, servizi igienici, percorsi, ecc.);

- Eventuali servizi connessi all'esercizio dell'attività sportiva quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la sede sociale, la somministrazione di alimenti e bevande;

c. per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, professionistico, amatoriale, ricreativo, rieducativo, o rivolta al benessere della persona, nonché a favorire l'aggregazione sociale;

d. per attività scolastica, l'attività relativa ai gruppi scolastici suddivisi in classi di alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado;

e. per attività agonistica, l'attività sportiva praticata continuativamente dagli affiliati in forme organizzate dalle Federazioni e dagli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI finalizzata al risultato sportivo;

f. per attività amatoriale, l'attività sportiva con finalità ricreative e di benessere;

g. per attività didattica, l'attività di insegnamento della disciplina sportiva con istruttore fino all'apprendimento delle nozioni di base;

h. per attività promozionale l'attività rivolta ai giovani (fino a 16 anni), agli anziani (oltre 65 anni), ai diversamente abili (con invalidità oltre 50%);

i. per attività dilettantistica, l'attività anche a livello agonistico svolta con atleti non professionisti;

l. per assegnazione in uso temporaneo, il provvedimento con il quale il Comune autorizza l'utilizzo di un impianto sportivo o di una palestra scolastica o di un campo o di uno spazio attrezzato all'interno di un impianto sportivo, per lo svolgimento delle attività nello stesso previste, per un periodo di tempo limitato (un certo numero di ore a settimana, singola manifestazione);

m. per concessione in gestione, il procedimento con il quale il Comune affida a terzi l'intera gestione di un impianto sportivo;

### **Art. 4 Forme di gestione, accesso e uso degli impianti sportivi e palestre comunali**

1. Il Comune di Piedimonte Matese gestisce gli impianti di sua proprietà nei seguenti modi:

a. in forma diretta;

b. in forma indiretta, mediante concessione della gestione degli impianti a terzi individuati con procedura ad evidenza pubblica.

3. Ai sensi della L.R. 18/2013, avendo il Comune una popolazione superiore a 5.000 abitanti, il servizio di gestione degli impianti sportivi non può essere affidato in via diretta.

4. Per ogni impianto sportivo devono essere garantiti l'accesso e l'uso per tutti i cittadini secondo la valorizzazione del principio dello sport per tutti, quale pratica ad ogni età con fine sociale e di prevenzione per la salute.

5. La Giunta Comunale stabilisce, per ciascun impianto conferito in concessione, la disponibilità di:

a. un monte-ore annuale per l'assegnazione in uso gratuito della struttura o di parte di essa a favore di soggetti diversi dal concessionario, per lo svolgimento delle attività sportive in essa consentite o per lo svolgimento di specifiche manifestazioni, patrocinate dall'Ente, secondo le prescrizioni dettate dai successivi articoli 6 e seguenti.

6. Modalità e quantità delle riserve sono previamente stabilite nell'avviso di gara e nella convenzione specifica di cui ai successivi articoli.

#### **Art 5 Tipologie di affidamento a terzi**

1. Il Comune affida gli impianti sportivi secondo le procedure previste dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia e in particolare dall'art. 90 comma 25, Legge 27/12/2002 n. 289 e dall'art. 20, Legge Regionale 25/11/2013 n. 18.

2. Gli affidamenti possono essere:

- in assegnazione in uso, con pagamento della tariffa determinata dalla Giunta comunale;
- in concessione pluriennale dell'intera struttura.

3. Per assegnazione in uso si intende il provvedimento con il quale il Comune autorizza, dietro pagamento di tariffa, l'utilizzo dell'impianto o di parte di esso, per lo svolgimento delle attività nello stesso previste, per un periodo di tempo limitato ( ore annuali, nel limite massimo di un anno, singola manifestazione);

per concessione si intende il provvedimento con il quale il Comune affida a terzi, concedendone la gestione, un impianto sportivo, per le attività nello stesso previste.

#### **Art. 6- Palestre annesse alle scuole comunali**

1. Le palestre annesse alle scuole sono usufruibili una volta soddisfatte completamente le esigenze scolastiche.

2. Sugli utilizzi in questione si esprime preventivamente il competente organo della scuola interessata mediante apposito parere richiesto dal Comune. Nel caso non pervenga riscontro entro il termine di 20 giorni dalla data della richiesta di parere, il Comune può rilasciare la concessione anche in carenza di questo.

3. Nessun onere finanziario potrà gravare, in conseguenza di detti utilizzi, sull'istituzione scolastica interessata. La stessa avrà inoltre titolo per essere tenuta costantemente informata sui fruitori e sulle modalità di utilizzo della palestra.

#### **Art. 7- Soggetti assegnatari in uso e durata delle assegnazioni**

1. Le richieste per le assegnazioni in uso temporaneo, e cioè nel limite di un anno, devono pervenire entro la data del 31 maggio di ogni anno, previa pubblicazione di apposito avviso da parte del settore competente.

2. Possono essere assegnatari in uso temporaneo:

a) Scuole di competenza comunale con precedenza assoluta ed in maniera esaustiva sia per le palestre annesse che per quelle non annesse alle scuole.

b) Scuole non di competenza comunale (Istituti di istruzione secondaria di 2° grado, scuole paritarie, corsi universitari);

c) Società sportive dilettantistiche con sede in Piedimonte Matese, che partecipano ad attività agonistica, campionato o attività assimilabili;

d) Società sportive dilettantistiche con sede in Piedimonte Matese affiliate a federazioni, pur senza esercitare attività agonistica e altri sodalizi sportivi, con sede in Piedimonte Matese, iscritti agli Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI. In questo ambito verranno prioritariamente soddisfatte le richieste riguardanti l'attività giovanile

e) Altri soggetti con sede in Piedimonte Matese che praticano attività motorie e sportive, con priorità allo sport per disabili ed anziani. In questo ambito verranno prioritariamente soddisfatte le richieste presentate dai soggetti aventi sede nella località ove è ubicata la palestra richiesta;

f) Altri soggetti con sede fuori del territorio di Piedimonte Matese con preferenze come dal punto c) al e) del presente comma.

3. Si potrà tenere conto delle richieste pervenute oltre il termine di scadenza della suddetta data solo a seguito di soddisfacimento delle richieste pervenute nei termini.

4. Le assegnazioni in uso consentono l'utilizzo della struttura, secondo le fasce orarie predeterminate, dietro pagamento di tariffa.

5. Le domande di assegnazione in uso vengono presentate al Settore di competenza, su apposito modello dallo stesso predisposto, e secondo i tempi e le modalità dettate dallo stesso Settore.

6. Le domande di assegnazione dovranno espressamente indicare la presenza (con indicazione nominativa) di personale addetto all'utilizzo del defibrillatore.

7. Durante il periodo di assegnazione in uso, responsabile per eventuali danni a cose e/o terzi è il soggetto assegnatario. Il medesimo, nel caso di associazione, dovrà consentire l'accesso alla struttura esclusivamente agli iscritti alla medesima e indicare al Comune il nominativo di un referente/responsabile. E' richiesta, altresì, l'obbligo della copertura assicurativa per i soggetti associati.

#### **Art. 8- Sospensione, decadenza e revoca delle assegnazioni in uso**

1. Il Settore di competenza può sospendere le assegnazioni in uso degli impianti sportivi in caso di necessità per lo svolgimento di manifestazioni sportive di particolare importanza promosse dall'Amministrazione, per improrogabili interventi di manutenzione, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore che rendano gli impianti inagibili, senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'A.C. o del concessionario.

2. Il Settore di competenza dichiara altresì la decadenza dalle assegnazioni in uso, quando gli assegnatari:

a. abbiano violato le norme del presente regolamento;

b. abbiano violato le disposizioni contenute nell'atto di assegnazione;

c. abbiano arrecato danni alle strutture degli impianti sportivi e non abbiano tempestivamente proceduto al ripristino o al risarcimento.

3. La decadenza sarà preceduta dalla contestazione formale delle inadempienze. E' riconosciuto all'assegnatario un termine di giorni 5 dal ricevimento della contestazione per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Il responsabile del settore deciderà valutate le controdeduzioni, nei successivi 5 giorni.

4. Il Settore di competenza può revocare le assegnazioni in uso degli impianti sportivi senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'A.C.:

a. per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della assegnazione;

b. per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;

c. per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

In questi casi, se l'assegnazione era a titolo oneroso, si dovrà provvedere, da parte dell'Ente, alla restituzione della tariffa in modo proporzionale al periodo di mancato godimento del bene.

#### **Art. 9- Concessione in gestione degli Impianti sportivi**

1. L'affidamento in gestione di un impianto sportivo ad un soggetto concessionario avverrà tramite procedura ad evidenza pubblica.

2. L'avviso pubblico dovrà contenere i requisiti necessari alla selezione ed i criteri di scelta dell'affidatario di cui al presente articolo con i relativi punteggi.

3. Per gli impianti assegnati in concessione è prevista l'intestazione al concessionario dei contratti per la fornitura delle utenze.
4. Le spese di voltura dei contratti di fornitura delle utenze sono a carico del concessionario.
5. L'avviso pubblico per la concessione in gestione potrà prevedere l'indicazione di eventuali figure professionali ritenute indispensabili per la conduzione dello specifico impianto. L'offerta del concorrente dovrà prevedere un'organizzazione del personale che comprenda tali figure, qualora richieste espressamente.
6. Il gestore è tenuto ad applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di categoria per le figure professionali di cui si avvale per la gestione dell'impianto, nel rispetto sia degli obblighi previdenziali ed assicurativi, sia delle norme sulla sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008(4) e successive modificazioni ed integrazioni. La violazione di tali obblighi comporterà l'applicazione di sanzioni da parte dell'Amministrazione, commisurate alla gravità e alla reiterazione delle violazioni, che può giungere sino alla decadenza dalla concessione.
7. Il gestore provvederà ad assumere idonee coperture assicurative secondo le disposizioni di legge.

#### **Art. 10- Rapporto concessorio - Contenuto specifico delle convenzioni**

1. I rapporti concessori con terzi sono regolati da una convenzione di gestione con i seguenti contenuti minimi:
  - a. Identificazione dell'impianto sportivo e dell'oggetto della concessione;
  - b. Durata della convenzione;
  - c. Attività di sorveglianza, custodia, pulizia degli impianti gestiti e delle attrezzature presenti;
  - d. Programmazione dell'uso sportivo e non sportivo;
  - e. Gestione delle eventuali attività connesse (bar, punti vendita, ecc.);
  - f. Applicazione e riscossione tariffe;
  - g. Applicazione e riscossione delle sanzioni;
  - h. Piano di Utilizzo;
  - j. Nomina responsabile tecnico;
  - k. Norme sul personale in servizio: il concessionario deve operare nel pieno rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza sul lavoro e nel rispetto dei contratti collettivi nazionali e decentrati di categoria;
  - l. Garanzie (polizza fideiussoria o equivalente);
  - m. Forme di controllo da parte del Comune di Piedimonte Matese;
  - n. Responsabile della struttura (datore di lavoro);
  - o. Responsabile del servizio prevenzione e protezione, documento di valutazione dei rischi.
2. Il piano di utilizzo definisce le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari di utilizzo dell'impianto. Il soggetto gestore può modificare annualmente il piano di utilizzo, previa autorizzazione dell'ente proprietario dell'impianto.
3. Il contenuto minimo delle convenzioni sarà integrato da norme specifiche strettamente legate alle condizioni gestionali e alla natura dell'impianto in oggetto.

#### **Art. 11- Soggetti affidatari**

1. Ai sensi dell'art. 20, L.R. 25.11.2013, n. 18, la concessione in gestione degli impianti sportivi, è affidata:
  - a. al Coni;
  - b. al Cip;
  - c. alle federazioni sportive nazionali;
  - d. agli enti di promozione sportiva o discipline sportive associate;
  - e. alle associazioni sportive dilettantistiche secondo le modalità di cui all'art. 11 della L.R. 25.11.2013, n. 18.

### **Art. 12- Scelta dell'affidatario**

1. La scelta dell'affidatario avviene sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto dal nuovo Codice degli appalti (D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche).
2. L'avviso pubblico di selezione per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, tenendo conto della natura, dell'oggetto e delle caratteristiche specifiche degli impianti sportivi.
3. L'avviso va pubblicato all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune. Viene inoltre trasmesso alla struttura regionale competente ai sensi dell'art. 11 della L.R. 18/2013.
4. Il responsabile del settore provvederà ai successivi adempimenti, se dovuti.
5. I criteri di valutazione saranno definiti sulla base di quanto indicato nell'art. 20 della L.R. 18/2013 e che il Settore competente provvederà a riportare nel bando per la procedura di affidamento.
6. La valutazione del canone minimo di concessione sarà effettuata dal settore competente.

### **Art. 13- Durata della concessione e obblighi del concessionario**

1. La durata massima della concessione è stabilita in anni 9.
2. Il concessionario deve garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l'apertura e la custodia, gli allestimenti e disallestimenti, quando necessario, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e vigilanza sugli accessi e l'utilizzo da parte degli assegnatari in uso. Sono conseguentemente a carico del gestore, salvo diverse disposizioni eventualmente contenute nella convenzione per la gestione dell'impianto, tutte le spese relative, ivi comprese le utenze e la manutenzione ordinaria, secondo le modalità e caratteristiche definite nell'allegato "A" al presente regolamento, che costituisce parte integrante dello stesso.
3. Il concessionario deve adempiere ad ogni prescrizione inerente l'accesso all'impianto in gestione ed impegnarsi ad applicare il piano tariffario, comprese le agevolazioni per i residenti, approvato dal Comune. Il concessionario ha facoltà di introdurre formule agevolate o sconti ulteriori rispetto a quanto previsto dal Comune.
4. Al concessionario spetta:
  - a. l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte degli assegnatari in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l'uso degli impianti;
  - b. l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi per attività propria, secondo le modalità ed i vincoli indicati nell'atto di concessione.
  - c. l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali locali di cui il Comune conceda la disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell'atto di concessione;
  - d. l'eventuale gestione del bar o punto di ristoro e delle attività commerciali di vicinato, qualora esistenti e ove ciò sia stato previsto nell'avviso pubblico;
  - e. lo sfruttamento della pubblicità rivolta all'interno dell'impianto, se previsto nell'avviso pubblico, nel rispetto della normativa vigente;
  - f. l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto o messi a disposizione dal Comune.

### **Art. 14- Norme generali sulla manutenzione**

1. L'impianto sportivo viene accettato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento dell'offerta.
2. Tutte le spese di manutenzione ordinaria relative all'intero complesso sportivo sono a carico del concessionario, compresi i manufatti, le recinzioni ed ogni altra attrezzatura connessa con la gestione dello stesso, secondo le modalità e le caratteristiche definite nell'allegato "A" al presente regolamento (norme sulla manutenzione), che costituisce parte integrante dello stesso.



3. La manutenzione ordinaria del verde compete al concessionario (taglio e semina prato, taglio erba, potatura siepe, cambio fiori, ecc.).
4. Le spese di manutenzione straordinaria dell'impianto sono a carico dell'Amministrazione Comunale, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi ordinari da parte del concessionario. Il Concessionario ha l'obbligo di segnalare al Comune la necessità di interventi di manutenzione straordinaria.
5. Qualora il concessionario, su propria iniziativa o in caso di impossibilità da parte dell'Amministrazione Comunale, volesse effettuare interventi di manutenzione straordinaria, questi dovranno essere approvati dal Settore competente, nel rispetto di tutte le modalità e le prescrizioni previste dalla vigente normativa in materia.
6. Qualora il concessionario svolga lavori di manutenzione straordinaria senza la necessaria autorizzazione preventiva dell'Amministrazione, per i suddetti lavori non potrà essere preteso nessun compenso o rimborso. L'Amministrazione comunale potrà altresì richiedere la remissione in pristino o il ripristino nella situazione precedente i lavori, a cura e spese del concessionario stesso.
7. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione Comunale ai Concessionari possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti; le convenzioni devono contenere le condizioni per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione. L'elenco delle attrezzature e dei beni mobili presenti sull'impianto è allegato come parte integrante dell'avviso pubblico.

#### **Art. 15- Divieto di sub concessione**

1. E' fatto divieto di sub concedere a terzi l'impianto oggetto della concessione o di modificare le modalità di utilizzo, pena la revoca della concessione stessa.
2. Per l'eventuale utilizzo, anche temporaneo, per finalità diverse da quelle proprie dell'impianto sportivo, occorre un espresso provvedimento del Responsabile del Settore di competenza.

#### **Art. 16- Norme generali sulla vigilanza**

1. L'assegnatario in uso e il concessionario sono tenuti, nel rispetto delle norme del presente regolamento:
  - a. alla corretta utilizzazione dell'impianto;
  - b. alla vigilanza e all'adozione di tutte le misure necessarie per prevenire comportamenti pregiudizievoli al buon funzionamento dell'impianto o al corretto svolgimento delle attività.
2. Il Comune di Piedimonte Matese attraverso il Settore di competenza, ha il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi.
3. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sugli assegnatari in uso e sui concessionari della gestione.

#### **Art. 17- Sanzioni, risoluzione e revoca delle concessioni**

1. Nei casi in cui si riscontri il permanere delle inadempienze già formalmente contestate, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo la variazione dell'uso dell'impianto rispetto alla originaria destinazione d'uso, la mancata effettuazione della manutenzione ordinaria, il mancato rispetto dell'obbligo di custodia, il mancato rispetto nell'applicazione delle tariffe, la mancata esposizione delle tariffe, il mancato rispetto delle norme igieniche e regolamentari previste dalle normative vigenti, il Responsabile del Settore di competenza provvederà all'applicazioni di sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi e con le modalità di cui alla legge 689/81 e del T.U.E.L. (D.lgs 267/2000 art 7 bis c.1) commisurate alla gravità delle inadempienze stesse.
2. Il Comune di Piedimonte Matese dichiara risolta la concessione degli impianti sportivi quando:
  - a. i pagamenti dei canoni di concessione e delle utenze sono effettuati con ritardi superiori ai 2 (due) mesi ed in assenza di un piano di rientro dal debito assistito da idonea garanzia;

- b. la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
  - c. la manutenzione ordinaria non è effettuata secondo le specifiche tecniche di cui al piano di manutenzione e quindi possa recare pregiudizio allo stato di funzionalità degli impianti, della conservazione degli immobili e della sicurezza degli utenti;
  - d. i concessionari si siano resi inadempienti nei confronti del Comune nell'esecuzione delle prestazioni a loro carico.
3. Il Comune di Piedimonte Matese, attraverso il Settore di competenza, revoca le concessioni di gestione degli impianti sportivi, fatte salve le conseguenze previste dall'art. 21 quinquies della Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni, in caso di:
- a. sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della concessione;
  - b. sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
  - c. nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
4. I concessionari ai quali è stato applicato un provvedimento di risoluzione o di revoca potranno essere esclusi dalla successiva gara per l'assegnazione di impianti.

#### **Art. 18- Tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali**

1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto da parte degli utenti il pagamento delle tariffe che sono stabilite dalla Giunta Comunale secondo i criteri generali dettati dal presente Regolamento.
2. La Giunta Comunale nella definizione delle tariffe deve tenere conto del livello dei singoli impianti, del costo di gestione, delle tipologie di utilizzo da parte degli utenti e delle agevolazioni volte a favorire l'agonismo, l'attività motoria delle scuole, l'accesso dei giovani e dei soggetti deboli.
3. Il tariffario deve prevedere tariffe maggiorate nel caso di utilizzo degli impianti per manifestazioni extra sportive.
4. Le tariffe in vigore saranno esposte con chiarezza e massima visibilità all'interno degli impianti.
5. I concessionari e gli assegnatari che non ottemperino agli obblighi stabiliti dal presente articolo, oltre a quanto previsto dagli altri articoli del presente regolamento, potranno essere esclusi dalla successiva gestione e assegnazione degli impianti.

#### **Art. 19- Modalità per il rilascio delle assegnazioni in uso delle palestre scolastiche**

1. Le palestre scolastiche, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica, e dunque negli orari e nei periodi extra scolastici, sono assegnate in uso a terzi.
2. Le assegnazioni sono effettuate sulla base del piano di riparto definito con il Settore competente.
3. Nella redazione del piano di riparto si tiene conto dei seguenti criteri:
  - a. equa ripartizione tra gli istanti del monte ore disponibile per ciascuna palestra, con priorità per le associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro Coni per le associazioni sportive o in alternativa che siano in possesso di diploma di laurea in scienze motorie, per le associazioni che partecipano più campionati federali, per le associazioni che vantano il maggior numero di iscritti; le ore residuali possono essere assegnate anche a gruppi di utenti amatoriali;
  - b. in caso di sovrapposizione di richieste per uno stesso orario è data priorità alle associazioni aventi sede in piedi monte Matese e tra di queste a chi ha la maggiore anzianità di iscrizione al Registro Coni o Registro Regionale.
4. Entro il 31 maggio di ogni anno, a cura del Settore competente viene pubblicato apposito Avviso all'Albo Pretorio on-line e sul sito del Comune riportante i termini e le modalità di presentazione delle istanze di assegnazioni in uso delle palestre scolastiche per l'anno scolastico successivo.
5. In sede di prima attuazione, il predetto termine è individuato nell'ultimo giorno del mese successivo all'approvazione del presente Regolamento.
6. Gli assegnatari in uso delle palestre scolastiche sono tenute a corrispondere al Comune una tariffa nella misura prestabilita dalla Giunta Comunale, in base alla tipologia di utenza, privilegiando la popolazione in età scolastica, gli anziani ed i diversamente abili.

## **Art. 20- Rinvii**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia:

- a. per le forme di concessione in gestione degli impianti sportivi alla vigente normativa in materia di concessioni, all' art. 90, comma 25, L. 27.12.2002, n. 289 (1) ed alla conseguente L.R. 25.11.2013, n. 18(2) "*Legge quadro regionale sugli interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-educativo- ricreative*";
- b. per l'utilizzo di impianti sportivi scolastici all'art. 12, L. 04/08/1977, n. 517(10), al DPR 10.10.1996, n.567(11), al D.M. 1.2.2001, n. 44(12) e all'art. 90, comma 26, L. 27.12.2002, n. 289(1);
- c. per l'individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive al D.Lgs. 23.7.1999, n. 242 e s.m.i. ed all'art. 90, L. 27.12.2002, n. 289 relativo alle disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica e s.m.i;
- d. per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate alle disposizioni delle singole Federazioni sportive e degli Enti di promozione sportiva affiliati al CONI;
- e. per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva alla normativa generale e specifica inerente gli enti di promozione sportiva;
- f. per i profili contabili e fiscali relativi all'esazione delle tariffe ed ai corrispettivi o canoni non disciplinati dal presente regolamento si rinvia alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente;
- g. per le regole per l'uso e per l'accesso agli impianti sportivi si rimanda all'Allegato B al presente Regolamento.

## **Art. 21- Norme transitorie e finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. Ogni precedente accordo, convenzione e/o qualunque altro atto scritto, non conforme alle procedure e prescrizioni del presente regolamento, decade con l'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applica la normativa nazionale e regionale.

## **ALLEGATO A**

### **NORME SULLA MANUTENZIONE PER L'IPOTESI DI CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

1. Tutte le spese di manutenzione ordinaria relative all'intero complesso sportivo sono a carico del concessionario, compreso i manufatti, le recinzioni ed ogni altra attrezzatura connessa con la gestione dello stesso, secondo le modalità e caratteristiche definite nel presente allegato, come meglio descritte nel Piano di Manutenzione elaborato dal Servizio Tecnico Comunale ed allegato al bando di gara. Il Piano di Manutenzione dovrà essere visionato, accettato ed integralmente rispettato dal Concessionario, che potrà proporre eventuali integrazioni migliorative.
2. Contenuto del Piano di Manutenzione è l'ordinaria manutenzione a carico del Concessionario, che riguarda a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - a. riparazione e rifacimento di parti di intonaci esterni ed interni, tinteggiature esterne ed interne, riparazione di rivestimenti e pavimenti interni;
  - b. riparazione e sostituzione di parti accessorie;
  - c. verniciatura periodica dei pali metallici, siano essi per recinzione aerea o pali di illuminazione, dei cancelli, della recinzione, di tutte le opere metalliche presenti, riparazione e sostituzione della rete di recinzione, e reti interne all'impianto comprese le recinzioni aeree;
  - d. riparazione e mantenimento delle pavimentazioni delle aree di attività sportiva e manutenzione delle aree esterne siano esse pavimentate che a verde;
  - e. riparazione e sostituzione di tutte le parti mobili ed immobili delle aree di attività sportiva quali panchine, porte di gioco, reti, canestri, ecc;

- f. manutenzione ordinaria del verde, esclusa la potatura degli alberi che rimane a carico dell'Amministrazione comunale, limitatamente alle piante il cui apparato radicale ricade all'interno dell'area consegnata.
  - g. riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie, irrigatori e relative centraline, con apparecchi omologhi di qualità equivalente o superiore;
  - h. riparazione e sostituzione di porzioni di tubazioni di adduzione e di irrigazione esterna, riparazioni o sostituzioni di porzione di tubazioni interne per acqua fredda, calda e di riscaldamento, comprese le relative opere murarie;
  - i. manutenzione di quadri elettrici in genere con verifica delle connessioni, prova delle protezioni, manutenzione delle distribuzioni a valle del quadro principale e relative apparecchiature di comando e distribuzione con eventuale sostituzione delle parti di apparecchiature inefficienti quali spie e fusibili, lampade, apparecchi illuminanti, comprese le emergenze autoalimentate o parti di esse, con materiali omologhi di qualità equivalente o superiore ai preesistenti, previa certificazione di legge;
  - j. manutenzione degli impianti elettrici e speciali in genere;
  - k. manutenzione degli impianti di condizionamento;
  - l. verifica periodica dei presidi antincendio (estintori, naspi, idranti);
  - m. oneri connessi all'intestazione della licenza di pubblico spettacolo, laddove presente, quali redazione della relazione previsionale di impatto acustico sull'attività svolta e verifica periodica annuale degli impianti elettrici;
  - n. oneri connessi alla corretta manutenzione del defibrillatore.
3. Nel caso di inadempienza detti interventi saranno effettuati direttamente dall'Amministrazione Comunale con addebito delle relative spese al concessionario.
4. E' fatto obbligo al Concessionario di presentare, entro il mese di settembre di ciascun anno, la relazione della situazione dell'impianto, comprendente gli interventi di ordinaria manutenzione effettuati nella stagione sportiva precedente e l'aggiornamento del Piano di Manutenzione con il programma delle attività da effettuarsi sull'impianto durante l'anno successivo; quest'ultimo potrà anche essere modificato dall'Amministrazione Comunale, nel caso in cui sia riscontrata una inadeguatezza del medesimo.

## **ALLEGATO B**

### **NORME D'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

#### Utilizzo ed accesso

1. I frequentatori di tutti gli impianti sono tenuti ad osservare tutte le cautele indispensabili nell'utilizzo degli spazi, dei locali pertinenti, degli attrezzi e degli spogliatoi allo scopo di evitare danneggiamenti alla struttura.
2. E' vietato sub-concedere a chiunque ed a qualsiasi titolo l'uso dell'impianto; la sub concessione comporta la revoca dell'assegnazione dello spazio.
3. Per i minori, i gruppi scolastici, ed i gruppi organizzati di società sportive e non, l'accesso agli impianti assegnati è subordinato alla presenza di almeno un Dirigente, insegnante, allenatore o accompagnatore maggiorenne, responsabile per la Società o gruppo di utenti.
4. I frequentatori devono essere muniti di documento d'identificazione ed a richiesta da parte della Direzione degli impianti lo devono esibire.
5. In relazione al tipo di pavimentazione dell'impianto è consentito l'accesso al terreno di gioco/attività solo con abbigliamento non lesivo del fondo e comunque gli atleti in campo dovranno indossare gli indumenti prescritti dai relativi regolamenti.
6. E' vietato danneggiare gli arredi e le attrezzature sportive presenti nell'impianto. In caso di danni all'impianto o alle attrezzature gli utenti ritenuti responsabili saranno obbligati al risarcimento, in difetto, sarà loro vietato l'ingresso. Qualora non sia accertato l'autore del danno, ne risponderà l'accompagnatore presente nell'impianto nel momento del danneggiamento.
7. I frequentatori, atleti, accompagnatori dovranno cambiarsi esclusivamente nei locali a ciò destinati, tenendo la porta completamente chiusa.

8. Tutti gli oggetti di vestiario dovranno essere depositati nel relativo guardaroba e/o armadietti in dotazione; la Direzione dell'impianto non risponde dell'eventuale mancanza di oggetti di proprietà lasciati nei locali di servizio. Gli accompagnatori dovranno pertanto controllare gli atleti anche negli spogliatoi. Gli spogliatoi d'uso comune per gli utenti sono sprovvisti di sorveglianza e custodia.
9. Gli oggetti ed il denaro rinvenuti nell'impianto verranno trattenuti a disposizione di chi potrà dimostrare di esserne il legittimo proprietario per un periodo di 15 giorni, trascorso il quale saranno consegnati al Comando della Polizia Municipale.
10. L'uso delle docce calde è consentito solo al termine degli allenamenti e delle manifestazioni e dovrà essere effettuato a gruppi, ed in tempo limitato in modo da eliminare qualsiasi spreco di combustibile e di energia elettrica.
11. Gli utenti sono tenuti ad osservare in modo scrupoloso gli orari assegnati, salvo il caso di imprevisto prolungamento di una partita di campionato.
12. L'accesso agli spogliatoi è consentito 15 minuti prima di ogni turno di assegnazione e gli stessi dovranno essere lasciati liberi entro 30 minuti dal termine dell'attività sportiva.
13. Ai frequentatori degli impianti è fatto divieto di accedere ai locali non di pertinenza sportiva.
14. E' vietata la consumazione di cibi e bevande all'interno degli impianti, ad eccezione delle aree attrezzate con apposite macchine distributrici e/o Bar.
15. E' vietato fumare in ogni luogo chiuso degli impianti sportivi.
16. E' vietato l'accesso agli animali.
17. E' vietato l'ingresso a chi si trovi in stato di ebbrezza.
18. E' vietato introdurre automezzi, motocicli, biciclette o qualsiasi altro veicolo.
19. L'Amministrazione comunale, nella persona del gestore, si riserva il diritto di allontanare o inibire l'accesso agli impianti di chiunque (frequentatori, atleti, allenatori) tenga comportamenti scorretti, lesivi in qualsiasi modo dell'ordine e del buon funzionamento del complesso.
20. L'Amministrazione Comunale si riserva di sospendere o rinviare per motivate esigenze di carattere sportivo o extrasportivo qualsiasi attività o manifestazione programmata negli impianti sportivi di sua proprietà senza dover rimborsare alcun onere.

#### Impianti e attrezzature

- a. Le Società/Associazioni, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, possono procurarsi autonomamente le attrezzature necessarie per la pratica sportiva autorizzata, qualora non già presenti nell'impianto. Per incontri e manifestazioni che richiedano l'installazione di determinati impianti od attrezzi, come ad esempio: lotta (materassini), scherma (pedane), ginnastica (tappeti ed attrezzi) etc., le società utilizzatrici, in tali casi, dovranno provvedere a propria cura e spese, e sotto la propria responsabilità alla eventuale fornitura e sistemazione delle attrezzature necessarie.
- b. I relativi montaggi e smontaggi delle suddette attrezzature debbono avvenire nel più breve tempo possibile ed immediatamente prima ed immediatamente dopo l'attività e/o manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le attività e/o manifestazioni che la precedono o la seguono.
- c. Le singole attrezzature nonché eventuali divise e/o abbigliamento sportivi utilizzati per qualsiasi tipo di attività e/o manifestazione, non possono essere depositati o comunque lasciati neanche temporaneamente nei locali dell'impianto sportivo. Pertanto è fatto obbligo ai singoli atleti di provvedere al ritiro dei materiali suddetti al termine di ogni allenamento o manifestazione, salvo accordi dove possibile con il gestore dell'impianto. L'Amministrazione pertanto non potrà essere ritenuta responsabile per sottrazioni, danni o altri inconvenienti che la non osservanza della suddetta regola possa determinare.
- d. Deve essere verificato e verbalizzato in contraddittorio tra le parti lo stato di fatto in cui si trova l'impianto prima e dopo l'assegnazione in uso.
- e. La sanzione per tutte le violazioni alle norme del presente Allegato B è quella generica prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, da € 25,00 ad € 500,00, con pagamento in misura ridotta € 50,00.
- f. Coloro che non osservano le norme riportate saranno inoltre allontanati subito dallo stabilimento.